

**DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
ALLA NOTIFICA RELATIVA ALL'IMPIEGO DELL'OPERATORE E ALLE MISURE
CONCRETE E PRECAUZIONALI PER LE AZIENDE DI PRODUZIONE VEGETALE E
ZOOTECNICA**

(secondo l'articolo 63 del Reg. CE n.853/2004 in attuazione del Reg. (CE) n. 854/2004)

- ☐ PRIMA COMUNICAZIONE
- ☐ VARIAZIONE SUCCESSIVA

A. DENARANTE

Ente/azienda _____ nato/a _____ il _____

Responsabile legale dell'azienda _____

C.A.P. _____ via in comune di _____ Prov. _____

B. DICHIARA

- di confermare quanto già dichiarato con la "Notifica attività con metodo biologico" (prima notifica/variazione) sottoscritta in data _____ a cui gli allegati sono rimessi, in ottemperanza a quanto previsto dal suddetto regolamento, riguardo alla descrizione completa dell'azienda;
- che nel caso di impossibilità a partecipare alle visite tecniche ai sensi del Reg. CE 854/2004 delega il signore _____ persona informata dei fatti, a rappresentarlo, a procurare alla visita tecnica e a fornire i documenti relativi al reg. CE 854/2004 agricoltura biologica;
- di aver valutato la necessità di ricorrere all'ufficio di controllo e sanzionatorio di cui all'articolo 1 del Reg. (CE) n. 853/04, o prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'articolo 1 del Reg. (CE) n. 853/04.

C. IMPIEGHI

- di effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica previste dal Reg. CE 854/2004, sue modifiche e sue norme applicative;
- di accettare, in caso di infrazioni o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica previste dal Reg. CE 854/2004, sue modifiche e sue norme applicative;
- di accettare di informare, per iscritto, gli acquirenti del proprio prodotto perché esprimano le indicazioni relative al metodo di produzione biologica nel caso in cui tale prodotto sia oggetto di controlli (per infrazioni o irregolarità);
- di accettare che il proprio CdC, ricevuti durante le diverse fasi della catena commerciale, compresi gli CdC che certificano eventuali infrazioni, si scambiano informazioni sulle operazioni soggette al controllo, definendo le modalità di tale scambio;
- di adottare le misure correttive necessarie per evitare alle inadempienze riscontrate dal CdC;
- di accettare nel caso di cambio CdC la trasmissione del proprio "fascicolo di controllo" al CdC subentrante;
- a comunicare tempestivamente al CdC l'esultato ricevuto dal sistema di controllo, accettando in tale caso che il proprio "fascicolo di controllo" venga conservato presso l'CdC per un periodo di almeno cinque anni;
- a comunicare tempestivamente al CdC tutte le eventuali irregolarità o infrazioni che incidono sulla qualificazione biologica del proprio prodotto o dei prodotti ricevuti da altri operatori o acquirenti;
- a comunicare le variazioni relative alle caratteristiche strutturali (del del dell'azienda, superfici, stabilimenti) delle unità di produzione e dei stabilimenti e a tutti di nuove nuove colture, nuove varietà o stabilimenti, cambiamenti nella attività di stabilimenti, cambiamenti nella varietà ecc.) al CdC entro 30 giorni dalla data di decorrenza della variazione stessa.